

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-1675 del 03/04/2023 |
| Oggetto | CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE IN SOTTENSIONE DAL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO AD USO INDUSTRIALE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTA: MA.GE.MA. SOC. COOP. AGR. PRATICA: DG22A0001. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-1732 del 03/04/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Gestione Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno tre APRILE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico) e gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);

- le deliberazioni dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2022/48439 del 23/03/2022, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, MA.GE.MA Soc. Agr. Coop., c.f. 01153060395, ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali con sottensione di risorsa già concessa al Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (di seguito CER) con atto n. 2310 del 26/07/1967 e successiva variante non sostanziale rilasciata con atto n. 3175 del 21/06/2018, (cod. pratica DG22A0001) come di seguito descritta:

- ubicazione del prelievo da corpo idrico pubblico Fiume Po: Comune di Bondeno (FE) su terreno censito al fg. n. 164 mapp. n. 133, coordinate UTM RER x: 692.741 y: 978.135;
- ubicazione del punto di consegna della risorsa a MA.GE.MA Soc. Coop. Agr: Comune di Ravenna (RA) su terreno censito alla Sez. C foglio 129 mappale 379, coordinate UTM RER x: 757.541,35 y: 907.249,90;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;

- portata massima d'esercizio pari a 30 l/s;
- volume massimo derivabile pari a 1.000.000 mc/anno;

PRESO ATTO:

- che con la domanda sopracitata MA.GE.MA Soc. Agr. Coop., c.f. 01153060395 ha contestualmente richiesto la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico mediante un attraversamento in subalveo al Torrente Bevano con tubazione sotterranea in polietilene dal diametro di mm 250;
- dell'accordo di sottensione stipulato in data 04/04/2022 tra MA.GE.MA Soc. Agr. Coop. ed il Canale Emiliano Romagnolo per regolare la sottensione;

DATO ATTO:

- che i quantitativi richiesti dalla società MA.GE.MA Soc. Agr. Coop. rientrano nel volume annuale complessivamente concesso al Canale Emiliano Romagnolo con Det. n. 3175 del 21/06/2018;
- che l'utenza è richiesta in regime di sottensione ai sensi dell'art. 29 del R.R. 41 del 2001, utilizzando la risorsa derivata dal Fiume Po per mezzo della concessione assentita al Canale Emiliano Romagnolo (Pratica FEPPA1616);
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 236 del 03/08/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- AUSL della Romagna - Unità operativa di Ravenna (PG/2022/195396 del 28/11/2022);
- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Distretto Reno (PG/2023/43411 del 10/03/2023);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2023, nella somma di 4.816,73 euro, comprensiva di 345,00 euro per l'occupazione di area demaniale e di 4.471,73 euro per il prelievo della risorsa idrica superficiale, calcolata su n. 9 mesi;
- ha versato in data 29/03/2023, la somma pari a 6.422,31 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della variante della concessione, cod. pratica DG22A0001;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a MA.GE.MA Soc. Agr. Coop., c.f. 01153060395, la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale in sottensione al Canale Emiliano Romagnolo, cod. pratica DG22A0001, come di seguito descritta:
 - ubicazione del prelievo da corpo idrico pubblico Fiume Po: Comune di Bondeno (FE) su terreno censito al fg. n. 164 mapp. n. 133, coordinate UTM RER x: 692.741 y: 978.135;
 - ubicazione del punto di consegna della risorsa a MA.GE.MA Soc. Coop. Agr.: Comune di Ravenna (RA) su terreno censito alla Sez. C foglio 129 mappale 379, coordinate UTM RER x: 757.541,35 y: 907.249,90;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima d'esercizio pari a 30 l/s;

- volume massimo derivabile pari a 1.000.000 mc/anno;
- 2. di assentire altresì l'occupazione di area demaniale tramite n. 1 attraversamento in subalveo al Torrente Bevano, in comune di Ravenna (RA), identificato catastalmente alla Sez. C, foglio 129 mappali 54 e 347 e foglio 130 mappali 17 e 230, costituito da una tubazione sotterranea in polietilene dal diametro di mm 250 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 70;
- 3. di dare atto che la presente concessione costituisce variante alla concessione rilasciata al CER, con Decreto 26 luglio 1967 n. 2310 (codice procedimento FEPPA1616) così come variata con atto n. 3175 del 21/06/2018.
- 4. di fissare la scadenza della concessione al 31 dicembre 2032;
- 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/03/2023;
- 6. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2023 è pari a 4.816,73 euro, comprensivo di 345,00 euro per l'occupazione di area demaniale e di 4.471,73 euro per il prelievo della risorsa idrica superficiale, calcolato su n. 9 mesi;
- 7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 6.422,31 euro;
- 8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaè;
- 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
- 11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore

ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a MA.GE.MA Soc. Agr. Coop., c.f. 01153060395 (cod. pratica DG22A0001).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA E DELLE AREE OCCUPATE OGGETTO DI CONCESSIONE

1. La risorsa viene fornita al titolare attraverso il percorso di adduzione primaria gestito dal Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano romagnolo (CER) descritto di seguito, a partire dal sollevamento dal fiume Po, in Comune di Bondeno (FE) su terreno censito al fg. n. 164 mapp. n. 133, coordinate UTM RER x: 692.741 y: 978.135:

- progressiva km 0,00: sollevamento dal fiume Po (quota media estiva 4 m s.l.m.) mediante l'impianto idrovoro denominato "Palantone", sito in località Salvatonica di Bondeno (FE), con immissione nell'Attenuatore delle piene del fiume Reno (Cavo Napoleonico);
- progressiva km 16,00: sollevamento dall'Attenuatore delle piene del fiume Reno (Cavo Napoleonico) mediante l'impianto idrovoro ausiliario denominato "S. Agostino Est", posto nel comune di S. Agostino (FE), con immissione nell'asta principale del Canale Emiliano Romagnolo;
- progressiva km 22,15: sollevamento in linea mediante l'impianto idrovoro denominato "Crevenzosa" posto nel comune di Galliera (BO), quota 14 m s.l.m.;
- progressiva km 29,80: sollevamento in linea mediante l'impianto idrovoro denominato "Pieve di Cento" posto nel comune di Castello d'Argile (BO), quota sollevamento 18,80 m s.l.m.;

nonché attraverso il seguente percorso di adduzione secondaria, descritto a partire dall'asta principale del Canale Emiliano Romagnolo cui compete l'adduzione primaria:

- progressiva km 103,794: opera di presa dal CER "della Condotta adduttrice ad uso plurimo Bevano-Fiumi Uniti" sita in località di Mensa di Ravenna, quota 16,40 m.s.l.m;
2. Il prelievo del concessionario dal sistema CER avviene in località San Zaccaria (RA) progressiva km 108,373 e viene effettuato mediante stazione di pompaggio di proprietà del richiedente su terreno identificato catastalmente alla Sez. C, foglio 129 mappali 379 del Comune di Ravenna nel punto di coordinate UTM RER x: 757.541,35 y: 907.249,90 e la risorsa viene inviata allo stabilimento industriale Gruppo Martini Alimentare s.r.l., sito in Castiglione di Ravenna (RA) mediante una tubazione in polietilene dal diametro di mm 250 e una lunghezza complessiva di m 883, in progressiva dal Po Km 109,273 quota 5,90 m.s.l.m.
 3. L'occupazione di area demaniale oggetto di concessione consiste in n. 1 attraversamento in subalveo al Torrente Bevano, in comune di Ravenna (RA), identificato catastalmente alla Sez. C, foglio 129 mappali 54 e 347 e foglio 130 mappali 17 e 230, costituito da una tubazione sotterranea in polietilene dal diametro di mm 250 e una lunghezza complessiva pari a ca. m 70;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale all'interno dei processi produttivi di macellazione e, dopo opportuna potabilizzazione, per il lavaggio delle attrezzature, locali e carcasse.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nel limite del volume complessivo annuo di 1.000.000 mc, una portata massima di 30 l/s e rientra nell'ambito dei quantitativi già assentiti al CER nella concessione rilasciata con Decreto 26 luglio 1967 n. 2310 per derivare acqua dal Fiume Po come variata con det n. 3175 del 21/06/2018.
3. Il prelievo avviene dal Canale Emiliano Romagnolo.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 6.422,31 euro, comprensivo di 460,00 euro per l'occupazione di area demaniale e di 5.962,31 euro per il prelievo della risorsa idrica superficiale.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 6.422,31 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La durata della concessione è stabilita fino al 31 dicembre 2032.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a

darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti:**
 1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
 2. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
 3. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
 4. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

5. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

10. Prescrizioni relative all'occupazione dell'area demaniale:

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie e si riportano integralmente le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. AUSL della Romagna - Unità operativa di Ravenna: *“Considerando le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque del CER, si esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni:*
 - *L'azienda dovrà inviare una relazione tecnica sul trattamento di potabilizzazione dell'acqua captata dal CER specificando le tecnologie e i prodotti chimici utilizzati. La relazione, tramite schemi a blocchi ed elaborati grafici, dovrà anche dettagliare la gestione delle altre acque destinate al consumo umano utilizzate nello stabilimento (acquedotto e pozzi), specificando se e come avvengono miscelazioni.*
 - *Il trattamento di potabilizzazione dovrà in ogni caso garantire il rispetto integrale dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. 31/2001 (in particolare per quanto riguarda gli antiparassitari e tutti i parametri microbiologici) prima che le acque siano recapitate nell'attuale vasca di accumulo.*
 - *L'azienda dovrà inviare il proprio piano di autocontrollo per la verifica dell'efficacia del trattamento di potabilizzazione, specificando i punti di prelievo, le frequenze e i parametri*

chimici e microbiologici controllati (in ogni caso dovranno essere ricercati gli antiparassitari).

- *Lo scrivente Ufficio potrà rilasciare un parere definitivo per la concessione solo dopo avere ricevuto la documentazione richiesta.*
 - *Si ricorda inoltre che, dopo avere ricevuto la concessione, l'azienda per avere l'autorizzazione per l'effettivo utilizzo dell'acqua del CER dovrà presentare specifica istanza all'Ufficio scrivente per ottenere il necessario giudizio di qualità e idoneità all'uso. In particolare dovranno essere concordate le modalità di esecuzione dell'esame ispettivo e di uno o più prelievi che dimostrino l'efficacia del trattamento effettuato.*
2. Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile -Ufficio territoriale di Ravenna: *“Di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici alle seguenti prescrizioni:*

FASE DI REALIZZAZIONE

- *L'opera dovrà essere realizzata in conformità a quanto riportato negli elaborati allegati alla nota registrata al protocollo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con n. 0011902 del 01/03/2023;*
- *L'inizio dei lavori e il nominativo dell'impresa esecutrice dovranno essere comunicati all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ravenna all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;*
- *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, con la formula di cui sopra, il nominativo del referente dell'impresa esecutrice per le emergenze idrauliche e trasmesso il piano per la gestione delle emergenze idrauliche;*

- *Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T. U. D.Lgs 81/2008 sono a carico del richiedente in quanto non trattasi di appalto commissionato dallo scrivente Ufficio Territoriale;*
- *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- *È espressamente vietato l'uso di diserbanti di qualsiasi natura;*
- *Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nella fase realizzativa, compresi quelli derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo;*
- *L'Amministrazione non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, sifonamenti, fontanazzi e cedimenti arginali.*
- *L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi eventualmente presenti nell'ambito fluviale;*
- *Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione concedente;*

FASE DI ESERCIZIO

- *È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- *È espressamente vietato l'uso di diserbanti di qualsiasi natura;*
- *Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni interrato e altre indicazioni utili sui manufatti autorizzati (tipo, percorso, profondità, recapito contattabile in caso di*

necessità) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del richiedente con tabelle posizionate in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale;

- *Le ispezioni e gli interventi presso l'opera dovranno avvenire in periodi stagionali idonei e programmati secondo un piano rischi stilato dal richiedente, che tenga conto anche degli eventi di piena e delle allerte emanate da ARPAE e Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, per la cui consultazione si rimanda al sito ALLERTA METEO EMILIA-ROMAGNA. Questo Ufficio Territoriale resta completamente sollevato da ogni responsabilità connessa ad eventuali incidenti a cose o persone sia durante gli eventi di piena che nell'uso ordinario. Tale responsabilità resta a carico del richiedente;*
- *L'opera dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel corso d'acqua e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'opera assentita, sono a totale carico del richiedente;*
- *Entro 6 mesi il richiedente dovrà far pervenire a questo Ufficio Territoriale il piano di ispezione, manutenzione e gestione delle eventuali perdite, trasmettendolo via PEC all'indirizzo stpc.ravenna@postacert.regione.emiliaromagna.it; tale piano dovrà prevedere un controllo almeno biennale della condotta, a seguito del quale il richiedente è tenuto a trasmettere alla presente Agenzia esito di tale controllo, unitamente ad una dichiarazione di regolare funzionamento e buono stato di manutenzione;*
- *Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta esecuzione delle opere realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo;*
- *L'Amministrazione non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo,*

sifonamenti, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

- *Al termine dell'occupazione dovrà essere rimosso il tubo e ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);*
- *È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione;*
- *Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione concedente;*
- *Il presente nulla osta è rilasciato unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità del nulla osta dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it*
- *Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;*
- *Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo;*

- *Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;*
- *Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;*
- *La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;*
- *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.*

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.